

REGOLAMENTO (CE) N. 3169/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che il versamento di restituzioni è tuttavia possibile soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81⁽⁴⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione:

- i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché
- ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale;

considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste; che si devono altresì considerare gli obiettivi definiti nel medesimo articolo, nonché l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione; che i

prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione;

considerando che i mosti d'uva concentrati e i vini da tavola diversi dai vini da tavola del tipo R III e dai vini da tavola rosati ottenuti da vitigni del tipo Portugieser possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3473/82⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, e più particolarmente ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo⁽⁷⁾;

considerando che a causa di perturbazioni in atto sul mercato mondiale è necessario abrogare le restituzioni all'esportazione di mosto di uva concentrato in Svezia;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.

(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.

(5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.

(6) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 30.

(7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.